

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. L 340

9 dicembre 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2975/76 della Commissione, dell'8 dicembre 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2976/76 della Commissione, dell'8 dicembre 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2977/76 della Commissione, dell'8 dicembre 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 2978/76 della Commissione, dell'8 dicembre 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 2979/76 della Commissione, del 7 dicembre 1976, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere	9
Regolamento (CEE) n. 2980/76 della Commissione, dell'8 dicembre 1976, relativo ad una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Somalia	11
Regolamento (CEE) n. 2981/76 della Commissione, dell'8 dicembre 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	15
Regolamento (CEE) n. 2982/76 della Commissione, dell'8 dicembre 1976, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

76/893/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	19
---	----

Sommario (seguito)

76/894/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1976, che istituisce un comitato fitosanitario permanente 25**

76/895/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli 26**

Rettifiche

- Rettifica al regolamento (CEE) n. 2956/76 della Commissione, del 3 dicembre 1976, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 337 del 6. 12. 1976) 32**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2975/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 dicembre 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi (UC/t)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	84,23
10.01 B	Frumento duro	139,42 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	58,84 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	49,74
10.04	Avena	52,92
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	57,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	55,92 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	58,93 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	129,24
11.01 B	Farine di segala	93,67
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	226,75
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	138,91

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 dicembre 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(UC/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	7,15
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0,38	0,38	0,38
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,75	0,75	0,75
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto*(UC/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2977/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2137/76⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2921/76⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2137/76 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 10. 9. 1976, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 dicembre 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. risone : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	92,00 117,85 115,00 147,31 147,18 238,29 156,75 255,45 60,22	43,00 55,93 54,50 70,66 63,69 109,28 68,13 117,48 27,61

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione
comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'arti-
colo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 2138/76⁽²⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 2922/76⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alla tabella
allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso
sono adottati come indicato nella tabella allegata al
presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre
1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 1^o. 9. 1976, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 dicembre 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2979/76 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 1976****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere⁽³⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 8,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU. n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

ALLEGATO

Tabella I: Agrumi

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi							
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl	£ Sterling
1.	Limoni :								
1.1	— Spagna	815	130,04	53,28	110,48	13,28	19 092	55,55	13,28
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3	— Paesi dell'Africa australe	1 056	168,50	69,04	143,16	17,21	24 738	71,98	17,21
1.4	— Altri paesi dell'Africa rivieraschi del Mediterraneo	899	143,52	58,80	121,94	14,65	21 071	61,31	14,65
1.5	— USA	1 148	183,17	75,05	155,62	18,70	26 892	78,25	18,70
1.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Arance dolci :								
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :								
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	819	130,78	53,58	111,12	13,35	19 201	55,87	13,35
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1.3	— Altre varietà	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	— Paesi dell'Africa australe	874	139,52	57,16	118,54	14,25	20 483	59,60	14,25
2.3	— USA	808	128,92	52,82	109,54	13,16	18 928	55,08	13,16
2.4	— Brasile	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	— Altri paesi	875	139,66	57,22	118,66	14,26	20 504	59,66	14,26
3.	Pompelmi e pomeli :								
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	901	143,75	58,90	122,13	14,68	21 105	61,41	14,68
3.3	— Paesi dell'Africa australe	—	—	—	—	—	—	—	—
3.4	— USA	976	155,79	63,83	132,36	15,91	22 872	66,55	15,91
3.5	— Altri paesi d'America	938	149,75	61,35	127,23	15,29	21 986	63,97	15,29
3.6	— Altri paesi	754	120,33	49,30	102,23	12,29	17 666	51,40	12,29
4.	Clementine	1 364	217,66	89,18	184,93	22,23	31 956	92,99	22,23
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Monreales e mandarini Satsumas	998	159,30	65,27	135,34	16,27	23 387	68,05	16,27
7.	Tangerini	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella II: Mele e pere

8.	Mele :								
8.1	— Paesi dell'emisfero sud	—	—	—	—	—	—	—	—
8.2	— Paesi terzi europei	714	—	46,69	96,81	14,83	16 729	48,68	14,83
8.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	—	—	—	—	26,17	—	—	26,17
9.	Pere :								
9.1	— Paesi dell'emisfero sud	—	—	—	—	—	—	—	—
9.2	— Paesi terzi europei	—	—	—	—	—	—	—	—
9.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	—	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2980/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1976****relativo ad una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Somalia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2018/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativo alla fornitura complementare di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali ed organismi non governativi⁽⁵⁾, prevede, tra l'altro, che siano messe a disposizione della Somalia 2 150 tonnellate di latte scremato in polvere; che tale paese ha chiesto la fornitura di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che se i quantitativi di latte scremato in polvere giacenti nelle scorte pubbliche non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, per la fornitura e l'inoltro del latte scremato in polvere deve essere fatto ricorso ad una procedura di gara;

considerando che, per quanto concerne le modalità di gara, è opportuno seguire in linea di massima la procedura applicata sino ad oggi in casi analoghi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76 e (CEE) n. 2018/76, per le spese di fornitura alla Somalia di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità, suddivise in 2 partite di 500 tonnellate.

2. La consegna deve essere effettuata nel porto di sbarco di Mogadiscio.

3. L'imbarco ha luogo il più presto possibile e non oltre il 31 marzo 1977.

4. Il prodotto risponde:

— per quanto concerne la qualità, ai requisiti specificati nell'allegato del presente regolamento;

— per quanto concerne l'imballaggio, ai requisiti specificati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione dell'ammasso pubblico del latte scremato in polvere⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75⁽⁷⁾.

5. L'aggiudicatario fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce e si impegna a far menzionare tali sacchi sulla polizza di carico.

6. L'imballaggio del latte scremato in polvere deve portare una scritta indicante, in lettere di almeno un centimetro di altezza:

« Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / For free distribution ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 dell'11 gennaio 1977.

Articolo 3

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando contro ricevuta un'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, oppure mediante lettera raccomandata indirizzata al medesimo. Quest'ultimo può anche autorizzare l'uso del telescritto.
2. Un'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita, oggetto del bando di gara.

L'offerente precisa nella sua offerta per quante partite questa è valida.

3. Nell'offerta devono essere indicati, in particolare:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il porto o i porti d'imbarco, scelti tra i porti della Comunità;
- c) l'importo al netto da tasse — espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene presentata l'offerta — al quale il concorrente si impegna a fornire, alle condizioni stabilite, il quantitativo totale oggetto della sua offerta.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione del trasporto sino alla fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. L'offerta è valida soltanto: se la prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 viene fornita prima che scada il termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 4

1. La cauzione di gara e di consegna ammonta a 20 UC/t di latte scremato in polvere.
2. Essa viene costituita, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo competente, oppure sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dallo Stato membro medesimo.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute, e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n.

804/68, viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto oppure si decide di non dar seguito alla gara.

Articolo 6

1. Se l'importo proposto, convertito in unità di conto, è superiore all'importo massimo fissato per la partita di cui trattasi, l'offerta viene respinta.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in unità di conto, risulta meno elevato. Ove un organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte recanti lo stesso importo convertito in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte. Qualora le offerte vengano presentate a organismi d'intervento differenti, procede all'aggiudicazione l'organismo d'intervento designato in base alla procedura di cui all'articolo 5.
3. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della gara.
4. I diritti e gli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione non sono cedibili.
5. Gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo degli aggiudicatari.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario esegue la fornitura di latte scremato in polvere, sempreché il prodotto sia conforme ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
2. La consegna nel porto di sbarco si considera effettuata al momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio del porto di sbarco.
3. Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese quelle di ricezione della merce.

Articolo 8

Le eventuali soprastallie nel porto di sbarco per ritardi imputabili al paese destinatario sono a carico di quest'ultimo. Le relative aliquote e modalità fissate nel contratto tra l'aggiudicatario e il trasportatore devono essere preventivamente convenute fra l'aggiudicatario, che agisce come mandatario della Comunità, e l'addetto al ricevimento del paese destinatario.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento interessato comunica al più presto possibile al paese destinatario il nome della nave, la data di carico, la quantità e la qualità delle merci accertate al momento dell'imbarco e il porto di sbarco.

2. L'aggiudicatario comunica al paese destinatario, con un anticipo di almeno 10 giorni liberi, la data presunta di arrivo della nave al porto di sbarco. L'aggiudicatario fa includere nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano di comunicare al paese destinatario, con un anticipo di almeno 72 ore, la data probabile di arrivo della nave in porto.

Articolo 10

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta controlla la conformità del prodotto ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Se la conformità è accertata, tale organismo rilascia all'aggiudicatario, prima dell'assolvimento delle pratiche doganali illustrate all'articolo 11, paragrafo 1, un attestato comprovante l'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. A fornitura effettuata, la prova di avvenuta consegna viene fornita mediante un certificato di presa in consegna rilasciato dal paese destinatario, attestante che la partita di latte scremato in polvere in questione e i sacchi vuoti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, sono stati ricevuti nella fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Le pratiche doganali d'esportazione vengono espletate nello Stato membro in cui è stata accolta l'offerta.

2. Se il porto d'imbarco indicato nell'offerta si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state assolate le pratiche doganali d'esportazione, il prodotto, non appena espletate le pratiche, viene posto in regime di controllo doganale in modo che l'imbarco possa aver luogo nel porto precisato nell'offerta.

La prova d'imbarco può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione della merce⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

Le caselle da compilare nell'esemplare di controllo sono quelle che rispondono ai numeri 101, 103 e 104. La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti:

- « fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 2980/76) destinata ad essere imbarcata nel porto di ... »;
- « livraison de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (règlement (CEE) n° 2980/76) destinée à être embarquée au port de ... »;
- « Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. 2980/76) zur Verschiffung im Hafen von ... bestimmt »;
- « levering van magere-melkpoeder als voedselhulp (Verordning (EEG) nr. 2980/76) bestemd om te worden verscheept in de haven van ... »;
- « delivery of skimmed-milk powder as food aid (Regulation (EEC) No 2980/76) to be shipped from the port of ... »;
- « levering af skummetmælkspulver som fødevarerhjelpe (forordning (EØF) nr. 2980/76) bestemt til lastning i havnen i ... ».

Articolo 12

1. Salvo causa di forza maggiore, la cauzione di gara e di consegna viene svincolata soltanto:

- a) se non è stato dato seguito all'offerta;
- b) se il concorrente:
 - non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione;
 - ha presentato i certificati previsti all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente.

Articolo 13

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie, vista la circostanza addotta.

Articolo 14

L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), viene versato solo dietro presentazione degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

Articolo 15

Salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie che derivino eventualmente alla Comunità dall'inosservanza della data d'imbarco del prodotto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Le spese occasionate dalla mancata fornitura del prodotto per una causa di forza maggiore sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta.

Articolo 16

Per il latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento non si applica alcuna restitui-

zione né alcun importo compensativo (monetario o adesione).

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti di qualità del latte scremato in polvere :

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) arricchimento con vitamine :	
aa) vitamina A :	grado di arricchimento : 5 000 u.c./100 g ;
bb) vitamina D :	grado di arricchimento : 500 u.c./100 g.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2981/76 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1976
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1713/76 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2906/76 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1713/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 332 del 1^o. 12. 1976, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 dicembre 1976 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 9 dicembre 1976 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	8,152	4,302
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di dicembre 1976	8,152	4,302
— per il mese di gennaio 1977	8,456	4,657
— per il mese di febbraio 1977	8,760	6,006
— per il mese di marzo 1977	9,064	6,361
— per il mese di aprile 1977	9,384	—
— per il mese di maggio 1977	9,384	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2982/76 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1976****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1713/76 della Commissione, del 15 luglio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2981/76 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 9 dicembre 1976 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	<i>UC/100 kg⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale	20,634
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di dicembre 1976	20,634
— per il mese di gennaio 1977	20,634
— per il mese di febbraio 1977	20,634
— per il mese di marzo 1977	20,634
— per il mese di aprile 1977	20,314
— per il mese di maggio 1977	20,314

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti:

1 UC = 3,15665 DM
1 UC = 3,35507 Fl
1 UC = 48,6572 FB/Flux
1 UC = 6,64077 FF
1 UC = 7,89407 Dkr
1 UC = 0,797200 £ (GB)
1 UC = 0,797200 £ (Irl.)
1 UC = 1 150,51 Lit.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(76/893/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 227,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le legislazioni relative ai materiali e agli oggetti che, allo stato di prodotto finito, sono destinati a venire a contatto con prodotti destinati all'alimentazione umana devono tener conto in primo luogo dei requisiti di protezione della salute umana ma anche delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

considerando che la fabbricazione ed il commercio di detti materiali e oggetti occupano un posto importante nel mercato comune;

considerando che le differenze attualmente esistenti fra le legislazioni nazionali concernenti i suddetti materiali e oggetti ostacolano la loro libera circolazione, possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione dei materiali e degli oggetti è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni;

considerando che è opportuno dapprima stabilire in una direttiva quadro i principi generali in base ai quali sia possibile successivamente, mediante direttive specifiche, eliminare le disparità legislative;

considerando che i materiali di ricopertura e di rivestimento che fanno corpo totalmente o parzialmente con i prodotti alimentari non potrebbero essere ritenuti a semplice contatto con i medesimi ma che, in questo caso, occorre tener conto dell'eventuale loro assorbimento diretto da parte del consumatore; che in tale circostanza le norme previste dalla presente direttiva si rivelano inadeguate;

considerando che, in attesa di una definizione comunitaria dei prodotti alimentari, quest'ultima resta di competenza delle legislazioni nazionali; che è tuttavia necessario precisare sin d'ora i materiali e gli oggetti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, soggetti alle disposizioni della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva contempla soltanto il comportamento dei materiali e degli oggetti nei confronti dei prodotti alimentari con cui vengono a contatto e non pregiudica le disposizioni relative agli eventuali effetti d'un contatto diretto con l'organismo umano; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di adottare, se necessario, in direttive specifiche, disposizioni applicabili alle parti di taluni oggetti che, per il

⁽¹⁾ GU n. C 155 del 9. 12. 1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 108 del 15. 5. 1975, pag. 72.

loro impiego, si trovano contemporaneamente a contatto con la bocca e con i prodotti alimentari;

considerando che, pertanto, il principio base della presente regolamentazione deve essere che ogni materiale e oggetto destinato a venire a contatto con gli alimenti, diretto o indiretto che sia tale contatto, deve essere sufficientemente inerte da non cedere agli alimenti costituenti in quantità tale da presentare eventualmente un pericolo per la salute umana, oppure comportare una modifica inaccettabile della composizione o un'alterazione dei caratteri organolettici dei suddetti alimenti;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, può rivelarsi talora necessario, da una parte, definire l'elenco (con indicazione dei requisiti di purezza e delle condizioni d'impiego) delle sostanze delle quali è autorizzato l'impiego nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti, e, d'altra parte, stabilire limiti globali e/o specifici di migrazione o altre limitazioni;

considerando che è opportuno affidare a direttive specifiche il compito di scegliere, tra le disposizioni contemplate dalla direttiva quadro, le più idonee al raggiungimento dell'obiettivo fissato, allo scopo di tener conto delle caratteristiche tecnologiche peculiari a ciascun gruppo di materiali e oggetti;

considerando che, per l'informazione del consumatore, è opportuno prevedere che i materiali e gli oggetti venduti vuoti al dettaglio rechino, tra le altre indicazioni, la menzione «per alimenti» o una menzione più specifica relativa al loro uso o un simbolo convenzionale al fine di un loro impiego corretto; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri di non imporre tale menzione ove si tratti di materiali ed oggetti per i quali ancora non esistono direttive specifiche comunitarie o disposizioni nazionali;

considerando che la presente direttiva non concerne l'etichettatura dei prodotti che, per il loro comportamento nei confronti dei prodotti alimentari, non possono entrare in contatto con questi ultimi;

considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà di autorizzare provvisoriamente nel loro territorio e sotto il loro controllo ufficiale l'impiego di una sostanza non prevista nelle direttive specifiche allo scopo di favorire il progresso tecnico, in attesa di una decisione definitiva a livello comunitario;

considerando che, qualora risulti successivamente che l'impiego, in un materiale o oggetto, di una sostanza prevista in una delle direttive specifiche può presentare un rischio per la salute, occorre permettere agli

Stati membri di sospendere o limitare tale impiego fino a che non intervenga una decisione a livello comunitario;

considerando che l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze il cui uso è autorizzato per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti, nonché la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo sia dell'elenco, dei requisiti di purezza e delle condizioni d'impiego delle sostanze utilizzate, sia dei limiti di migrazione globale e specifica stabiliti, costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico; che per semplificare ed accelerare la procedura occorre affidare alla Commissione l'adozione di tali misure, per quanto concerne il suddetto aggiornamento, qualora le direttive specifiche lo prevedano e, per quanto concerne le modalità di prelievo dei campioni ed i metodi di analisi, qualora la suddetta direttiva non comporti disposizioni contrarie; che per la procedura di aggiornamento occorre eventualmente consultare il comitato scientifico per l'alimentazione umana istituito con decisione 74/234/CEE⁽¹⁾;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione 69/414/CEE⁽²⁾;

considerando che per consentire l'adattamento dei processi produttivi dei materiali e degli oggetti alle nuove esigenze richieste dalle disposizioni qui previste, è opportuno applicare la regolamentazione in modo che il commercio dei materiali e degli oggetti conformi alle disposizioni della presente direttiva sia ammesso due anni dopo la notifica della suddetta direttiva e che il commercio e l'uso dei materiali e degli oggetti non conformi sia vietato tre anni dopo tale notifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione. Essi sono qui di seguito denominati «materiali ed oggetti».

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

Non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva i materiali di ricopertura o di rivestimento che, come i materiali di rivestimento delle croste dei formaggi, dei salumi o della frutta, fanno parte degli alimenti e quindi possono essere consumati con i medesimi.

2. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Essa non si applica tuttavia agli impianti fissi, pubblici o privati, che servono per la distribuzione dell'acqua.

3. Gli Stati membri possono derogare in tutto o in parte alla presente direttiva quanto alla sua applicazione alle « antichità ».

Articolo 2

I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da :

- costituire un pericolo per la salute umana,
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.

Articolo 3

In conformità della procedura dell'articolo 100 del trattato, il Consiglio adotta mediante direttiva le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di materiali ed oggetti (direttive specifiche).

Tali direttive specifiche possono in particolare comportare :

- a) se possibile e se necessario, l'elenco delle sostanze di cui è autorizzato l'impiego, escludendo tutte le altre ;
- b) i requisiti di purezza di queste sostanze ;
- c) le condizioni particolari d'impiego di queste sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali queste sostanze sono state utilizzate ;
- d) limiti specifici di migrazione di taluni costituenti o gruppi di costituenti nei o sui prodotti alimentari ;
- e) un limite globale di migrazione dei costituenti nei o sui prodotti alimentari ;
- f) se necessario, norme intese a proteggere la salute umana da eventuali pericoli risultanti da contatto boccale con i materiali e gli oggetti ;
- g) altre norme che garantiscano l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2 ;

- h) le regole di base necessarie alla verifica dell'osservanza delle disposizioni previste alle lettere d), e), f) e g).

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, uno Stato membro, qualora sia stato stabilito un elenco di sostanze conformemente alla lettera a) del suddetto articolo, può autorizzare sul proprio territorio l'uso d'una sostanza non prevista in tale elenco a condizione che :

- a) l'autorizzazione sia limitata a un periodo massimo di tre anni ;
- b) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui materiali e sugli oggetti fabbricati con la sostanza di cui ha autorizzato l'uso ;
- c) i materiali e gli oggetti così fabbricati rechino un'indicazione specifica definita nell'autorizzazione.

2. Lo Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il testo di ogni decisione d'autorizzazione emanata a norma del paragrafo 1 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. Prima della scadenza del periodo triennale di cui al paragrafo 1 lo Stato membro può inoltrare presso la Commissione una domanda di iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3, lettera a), della sostanza oggetto di un'autorizzazione nazionale ai sensi del paragrafo 1. Esso trasmette contemporaneamente i documenti che, a suo avviso, giustificano tale iscrizione e indica gli usi cui tale sostanza è destinata.

Entro 18 mesi dalla presentazione della domanda, si decide, in base ai dati relativi alla pubblica sanità, previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana e secondo la procedura prevista dall'articolo 10, se tale sostanza possa essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 3, lettera a), o se l'autorizzazione nazionale debba essere revocata. Se si rendono necessarie delle disposizioni in applicazione dell'articolo 3, lettere b), c) e d), queste saranno adottate secondo la stessa procedura. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non venga presa una decisione sulla domanda d'iscrizione.

Qualora, a norma del secondo comma, si decida che l'autorizzazione nazionale deve essere revocata, tale decisione si applica ad ogni altra autorizzazione nazionale relativa alla sostanza in questione. La decisione può precisare che il divieto di utilizzare la sostanza vale per usi diversi da quelli indicati nella domanda d'iscrizione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, le modifiche da apportare agli allegati delle direttive specifiche in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate, eventualmente previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, secondo la procedura di cui all'articolo 10, se le direttive specifiche la prevedono.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro, in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti, emersi dopo l'adozione di una delle direttive specifiche, costata che l'impiego di un materiale o oggetto presenta un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni, sul proprio territorio, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi a giustificazione della decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3. La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle difficoltà esposte al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica, siano necessarie delle modifiche alla direttiva specifica, avvia la procedura prevista dall'articolo 10 per adottare le modifiche; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.

Articolo 7

1. Salvo eventuali deroghe previste dalle direttive specifiche, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari devono essere corredati, all'atto della loro commercializzazione, delle seguenti indicazioni:

- a) — una o eventualmente più delle seguenti denominazioni:
- « per alimenti »
 - « til levnedsmidler »
 - « für Lebensmittel »
 - « for food use »
 - « pour contact alimentaire » o « convient pour aliments »

- « voor levensmiddelen » o « voor eet- en drinkwaren »
- « le haghaidh bia »,

- o una menzione specifica circa il loro uso, come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaino per minestra,
- o un simbolo che sarà determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 10;

b) eventualmente, l'indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego;

c) — il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale,

- ovvero il marchio depositato

del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità.

2. Le indicazioni previste dal paragrafo 1 devono essere scritte in modo visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:

a) al momento della vendita al consumatore

- sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi,
- oppure su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi,
- oppure su cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, nel caso della menzione di cui al paragrafo 1, lettera c), quest'ultima possibilità è offerta soltanto se l'apposizione su detti materiali e oggetti di tale menzione o di un'etichetta recante tale menzione non può essere realizzata, per motivi tecnici, né nella fase di fabbricazione né in quella di commercializzazione;

b) nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore

- sui documenti di accompagnamento, ovvero
- sulle etichette o sugli imballaggi, ovvero
- sui materiali e sugli oggetti stessi.

Tuttavia gli Stati membri possono non rendere obbligatorie nel loro territorio, nella fase della vendita al consumatore, le indicazioni previste al paragrafo 1, lettera a), per quei materiali e quegli oggetti che, per loro natura, siano manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono riservate ai materiali ed agli oggetti conformi:

a) alle direttive specifiche,

b) in assenza di direttive specifiche, ai criteri stabiliti all'articolo 2 e alle eventuali disposizioni nazionali.

4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono rendere obbligatorie nel loro territorio le indicazioni ivi previste solo per quei materiali e quegli oggetti cui si applicano direttive specifiche o, in mancanza di tali direttive, disposizioni nazionali dello stesso tipo.

5. Per i materiali e gli oggetti non ancora soggetti a una direttiva specifica, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali esistenti in virtù delle quali tali materiali e oggetti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme loro applicabili.

6. Gli Stati membri possono vietare nel loro territorio il commercio al minuto dei materiali e degli oggetti se le indicazioni richieste secondo il paragrafo 1, lettere a) e b), non figurano sulle etichette, gli imballaggi, i cartellini o i documenti d'accompagnamento almeno nella o nelle lingue nazionali o ufficiali.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano fornite dal dettagliante in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti. A tal fine si può esigere soltanto che venga apposto un cartello nelle vicinanze del prodotto esposto.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti conformi alle norme previste nella presente direttiva o nelle direttive specifiche non possano essere ostacolati dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, il comportamento nei confronti dei prodotti alimentari o l'etichettatura di questi materiali e oggetti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica;
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva;
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazione di provenienza e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 9

Salvo disposizioni contrarie delle direttive specifiche, le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettere da a) a g), sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i

prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE, in appresso denominato « il comitato », è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.

b) Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 11

L'articolo 10 si applica per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui per la prima volta il comitato è stato chiamato a pronunciarsi in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

La presente direttiva non si applica ai materiali e agli oggetti se sono destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 13

1. Entro 18 mesi dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri modificano, se necessario, le loro legislazioni al fine di conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata sarà applicata in modo che

- il commercio dei materiali e degli oggetti conformi alle disposizioni della presente direttiva sia autorizzato due anni dopo la notifica della medesima, salva restando l'applicazione delle disposizioni nazionali cui, in mancanza di direttive specifiche, sono soggetti alcuni gruppi di materiali e di oggetti;

— il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti non conformi alle disposizioni della presente direttiva sia vietato tre anni dopo la notifica della medesima.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di vietare la fabbricazione dei materiali e degli oggetti non conformi alla presente direttiva due anni dopo la notifica.

Articolo 14

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1976
che istituisce un comitato fitosanitario permanente

(76/894/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che le disposizioni adottate dal Consiglio nel settore fitosanitario prevedono, per agevolare la loro attuazione, una procedura che instaura una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione; che conviene, per realizzare tale cooperazione, istituire un comitato incaricato di svolgere le funzioni attribuitegli da queste disposizioni;

considerando che è auspicabile che tale cooperazione si estenda a tutti i settori definiti da queste disposizioni; che a tal fine occorre abilitare il comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato il « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2

Il comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore fitosanitario, nei casi e alle condizioni in esse previsti.

Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri nell'ambito di tali disposizioni e che sia sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 1976****che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli****(76/895/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea ;

considerando che il rendimento di detta produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi dei regni animale o vegetale e da virus ;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione delle rese, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura ;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi nocivi ;

considerando tuttavia che questi prodotti antiparassitari, essendo in genere sostanze tossiche o preparati con effetti pericolosi, non hanno sulla produzione vegetale soltanto incidenze favorevoli ;

considerando che numerosi di tali antiparassitari o prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono avere effetti nocivi per i consumatori di prodotti vegetali ;

considerando che detti antiparassitari non dovrebbero essere utilizzati in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana o degli animali ;

considerando che in alcuni Stati membri esistono metodi divergenti per prevenire tale pericolo, e che parecchi di tali Stati hanno fissato livelli differenti per le quantità massime di residui di taluni antiparassitari sui e nei vegetali e prodotti vegetali trattati, livelli che devono essere rispettati nella fase di circolazione di tali prodotti ;

considerando che le disparità tra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili di residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità ; che per tal motivo occorre fissare alcune quantità massime che possono essere applicate dagli Stati membri ;

considerando che, nel fissare tali quantità massime, è necessario conciliare le esigenze della produzione vegetale con la necessità di proteggere la salute umana e degli animali ;

considerando che, in un primo momento, occorre fissare dette quantità massime per i residui di taluni antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli, tenendo conto del fatto che tali prodotti sono in genere destinati all'alimentazione umana e, occasionalmente, all'alimentazione degli animali ; che tali quantità massime devono costituire il livello più basso possibile ;

considerando che è necessario assicurare la libera circolazione in tutta la Comunità dei prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità inferiore o pari alle quantità massime fissate nell'allegato II ; che occorre, nel contempo, permettere agli Stati membri di autorizzare in modo non discriminatorio, nei casi che essi ritengono giustificati, la circolazione sul loro territorio di prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità superiore a tali quantità massime, fissando o non fissando contenuti massimi per tali prodotti ;

considerando che non è necessario applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva agli ortofrutticoli destinati all'esportazione verso i paesi terzi ;

considerando tuttavia che le quantità fissate nell'allegato II possono risultare improvvisamente pericolose per la salute umana o degli animali ; che è quindi necessario, in tal caso, permettere agli Stati membri di ridurre provvisoriamente tali quantità ;

considerando che in tal caso è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente ;

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. C 40 del 25. 3. 1969, pag. 4.

considerando che gli Stati membri, ove fissino quantità massime per i prodotti immessi in circolazione sul loro territorio, debbono verificarne l'osservanza attraverso controlli ufficiali effettuati almeno mediante sondaggi;

considerando che in tal caso i controlli ufficiali debbono essere effettuati secondo modalità per il prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;

considerando che la fissazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi d'analisi è una misura di esecuzione a carattere tecnico-scientifico; che, per agevolarne l'adozione, occorre prevedere che le norme concernenti i prelievi e le analisi saranno stabilite secondo una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente;

considerando che le modifiche degli allegati, dato il carattere essenzialmente tecnico degli stessi, devono essere agevolate mediante una procedura rapida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana o, sia pure occasionalmente, a quella degli animali, compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all'allegato I, laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, sono residui di antiparassitari i resti di questi ultimi e degli eventuali prodotti tossici della loro metabolizzazione o degradazione enumerati nell'allegato II, presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Ai sensi della presente direttiva, per immissione in circolazione si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti previsti all'articolo 1, dopo il raccolto.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti di cui all'articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.

2. Gli Stati membri possono, nei casi che ritengono giustificati, autorizzare sul loro territorio l'immissione

in circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1 contenenti residui di antiparassitari in quantità superiori a quelle fissate nell'allegato II.

3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell'applicazione data ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata all'allegato II presenti un pericolo per la salute umana o per quella degli animali diversi dagli organismi nocivi, può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio. In questo caso, esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate corredandole di una relazione sulle motivazioni.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 8, viene deciso se le quantità massime indicate all'allegato II devono essere modificate. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino in proposito una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati. Per tali modifiche si tiene conto in particolare dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, nonché dei bisogni sanitari e agricoli.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'osservanza delle quantità massime, fissate a norma della presente direttiva, venga controllata ufficialmente tramite sondaggi.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, qualora i prodotti indicati all'articolo 1 vengano sottoposti al controllo previsto al paragrafo 1, il prelievo dei campioni e le analisi qualitative e quantitative dei residui di antiparassitari siano effettuati secondo modalità e metodi stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 7

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

⁽¹⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comi-

tato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 9

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 per i quali sia stata provata, almeno mediante un'indicazione adeguata, che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 10

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni della Comunità relative alle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
07.01 B	Cavoli, freschi o refrigerati
07.01 C	Spinaci, freschi o refrigerati
07.01 D	Insalate, comprese le indivie e le cicorie, fresche o refrigerate
07.01 E	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
07.01 G	Carote, navoni, barbatietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altri simili radici commestibili, freschi o refrigerati
07.01 H	Cipolle, scalogni e aglio, freschi o refrigerati
07.01 IJ	Porri e altri agliacei, freschi o refrigerati
07.01 K	Asparagi, freschi o refrigerati
07.01 L	Carciofi, freschi o refrigerati
07.01 M	Pomodori, freschi o refrigerati
07.01 N	Olive, fresche o refrigerate
07.01 O	Capperi, freschi o refrigerati
07.01 P	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
07.01 Q	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati
07.01 R	Finocchi, freschi o refrigerati
07.01 S	Pimenti o peperoni dolci, freschi o refrigerati
07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, non cotti, congelati
ex 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi ⁽¹⁾ , senza guscio o decorticati
ex 08.02	Agrumi, freschi ⁽¹⁾
ex 08.03	Fichi, freschi ⁽¹⁾
ex 08.04	Uve, fresche ⁽¹⁾
ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche ⁽¹⁾ , sgusciate o decorticate
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche ⁽¹⁾
08.07	Frutta con nocciolo, fresche ⁽¹⁾
08.08	Bacche fresche ⁽¹⁾
08.09	Altre frutta fresche ⁽¹⁾
ex 08.10	Frutta non cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri

⁽¹⁾ Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

ALLEGATO II

Elenco dei residui di antiparassitari e delle loro quantità massime

N. CEE (¹)	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
—	amitrol	3-ammino-1,2,4-triazole	zero (²)
—	aramite	2-(4-terbutilfenossi)-1-metiletil-solfito e 2-cloroetil-solfito	zero (²)
—	atrazin	2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-1-3,5- triazina	1,0
15/60	azinphos-etile	0,0-dietil-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-il)- metil]-ditiofosfato	} isolato o combinato : zero (²) : ortaggi-radici ma esclusi i sedani-rape 0,4 : altri prodotti
15/42	azinphos-metile	0,0-dimetil-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-il)- metil]-ditiofosfato	
6/20	barban	(4-cloro-but-2-in-il)-N-(3-cloro-fenil)-carbammato	0,1
609/21	binapacryl	[6-(1-metil-propil)-2,4-dinitro-fenil]- 3,3 dimetil-acrilato	zero (²) : carote 0,3 : altri prodotti
—	captano	N-(triclorometiltio) cicloexene-1,2-dicarbossimide	15,0
6/11	carbaryl	N-metil-1-naftil-carbammato	2,5 : albicocche, mele, pere, pesche, uve, prugne, insalate, cavoli 1,2 : altri prodotti
620/6	clorbenzide	(4-cloro-benzil)-(4-cloro-fenil)-solfuro	1,5
620/4	clorofenson	(4-cloro-fenil)-4-cloro-benzol-solfonato	1,5
—	clorobenzilato	4,4-dicloroetilbenzilato	1,5
6/22	chloroxuron	3-[4-(4-cloro-fenossi)-fenil]-1,1-dimetil-urea	0,2
15/33	demeton-S-metile	0,0-dimetil-S-(2-etiltio-etil)-monotiofosfato	} isolato o combinato : zero (²) : carote 0,4 : altri prodotti (calco- lato in demeton-S-me- til solfato)
15/49	oxydemeton-metile	0,0-dimetil-S-(2-etil-solfinil-etil)-monotio-fosfato	
—	demeton-S-metile- solfone	tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-etilsolfonil-etile	
6/19	diallat	S-(2,3-dicloro-allil)N,N-diisopropil-monotio- carbammato	0,05
607/24	diclorprop	acido 2-(2,4-dicloro-fenossi) propionico	0,05
15/55	dimetoato	0,0-dimetil-S-(N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato	1,5 (³)
—	ometoato	tiofosfato di 0,0-dimetile e S-(N-metil-carbamoilmetile)	0,4
609/23	dinoseb	6-(1-metil-propil)-2,4-dinitro-fenolo	0,05
—	dodin	acetato di N-dodecil-guanidina	1,0 : frutta zero (²) : altri prodotti
602/33	endosulfen	6,7,8,9,10,10-esacloro-1,5,5a,6,9,9a-esaidro-6,9-metano- 2,3,4-benzo[e]diossatiepina-3-ossido	0,2 : carote 0,5 : altri prodotti

N. CEE (¹)	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
602/32	endrin	1,2,3,4,10,10-esacloro-6,7-epossi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ottoidro-1,4-endo-5,8-endo-dimetano-naftalina	zero (²)
15/56	fenchlorphos	0-(2,4,5-tricloro-fenil)-0,0-dimetil-monotiofosfato	0,5
15/58	fenitrothion	0,0-dimetil-0-(3-metil-4-nitro-fenil)-monotiofosfato	0,5
15/61	formothion	0,0-dimetil-S-(N-formil-N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato	0,1
—		1,1-dicloro-2,2-bis (4-etilfenile) etano	10,0
602/23	lindano	gamma-1,2,3,4,5,6-esacloro-cicloesano	2,0 : legumi a foglia 0,1 : carote 1,5 : altri prodotti
15/44	malathion	S-[1,2 bis (etossi-carboni)-etil]-0,0-dimetil-ditiofosfato	} 3,0 : ortaggi, ad eccezione di ortaggi-radici 0,5 : altri prodotti
—	malaoxon	tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-(1,2-dicarboetossietile)	
—	metossicloro	1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-metossifenile)-etano	10,0
15/37	parathion, compreso	0,0-dietil-0-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato	} 0,5
	paraaxon	fosfato di 0,0-dietile e di 0,4-nitro-fenile	
15/36	parathion-metile, compreso	0,0-dimetil-0-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato	} 0,15
	paraaxon-metile	fosfato di 0,0-dimetile e di 0,4-nitrofenile	
15/22	fosfamidone	(2-cloro-2-dietilammino-1-metil-3-oxo-prop-1-en-il)-dimetil-fosfato	0,15
607/21	folpet	N-(tricloro-metil)-ftalimmide	15,0
—	propoxur	N-metilcarbammato di 2-isopropossifenile	3,0
15/27	TEPP	0,0,0,0-tetraetil-pirofosfato	zero (²)
6/5	thirame	disolfuro di tetrametiltiourame	3,8 : fragole, uva 3,0 : altri prodotti
602/24	toxaphen	canfene clorurato (67-69 % di cloro)	0,4
15/21	triclorfon	0,0-dimetil-(2,2,2-tricloro-1-idrossi-etil)-fosfonato	0,5

(¹) Numerazione dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 5), modificata da ultimo dalla direttiva 75/409/CEE (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 22).

(²) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.

(³) Compresa eventualmente la quantità massima di 0,4 ppm fissata per l'ometato.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2956/76 della Commissione, del 3 dicembre 1976, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 6 dicembre 1976)

Allegato I, parte 1a, settore cereali, pag. 5, voce 17.02 B II b)⁽³⁾ della tariffa doganale comune, colonna « France » ;

anziché : « 166,68 » ,

leggi : « 166,88 » ;

allegato I, parte 8a, merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69, pag. 24, voce 21.07 F II d) 2 della tariffa doganale comune, colonna « Italia » :

anziché : « 8 145 » ,

leggi : « 8 415 » .

**AVVISO AGLI ABBONATI
DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE**

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1976.

Al fine di evitare interruzione negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora.

Il prezzo dell'abbonamento annuale 1977 è stato fissato a Lit. 50 650 (FB 3 000).